



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 140

del, 10/08/2010

Oggetto : situazione di degrado, sovraffollamento e carenze igienico sanitarie, pericolo igienico sanitario dei dimoranti dei locali a piano terra intestati a Iuliano Michele e Di Napoli Virginia ubicati in Loc. Licinella - via Licinella n°132 e n°134 in catasto terreni al foglio 69 particelle 205, 206 e in catasto fabbricati a l foglio 69 particella 1018 – Ordinanza ex art. 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Vista la relazione di sopralluogo del 05/08/2010 prot. n°876 dell'ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio – Roccadaspide, Dipartimento di prevenzione a firma del dirigente della U.O. Prevenzione negli ambienti di vita e lavoro Dott. Giuseppe Peduto effettuato in Capaccio – Loc. Licinella – nei locali a piano terra siti alla Via Licinella n°134 con la quale si segnala la presenza di una copertura in fibrocemento in uno stato di conservazione pessimo, senza contro soffittatura, utilizzati quale civile abitazione in cui sono ospitati lavoratori stranieri;

Vista la nota prot. n°877 del 05/08/2010 trasmessa dalla stessa ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio - Roccadaspide Dipartimento di prevenzione redatta Dott. Giuseppe Peduto nella quale si richiede di adottare provvedimenti per la presenza di una copertura di fibrocemento contenente presumibilmente amianto ubicata in Via Licinella al civ. 134;

Vista la nota prot. n°878 del 05/08/2010 trasmessa dalla stessa ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio - Roccadaspide al Comando Polizia Locale di Capaccio nella quale sono stati strasmessi gli atti relativi all'inconvenienti igienici ed igiene Pubblica riscontrati in Via Licinella nei locali ubicati ai civici 132 e134;

Vista la relazione di sopralluogo congiunto prot. n°34956 del 06/08/2010 effettuata dal Tecnico Comunale, dal Comando Polizia Locale e dall'ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio - Roccadaspide Dipartimento di Prevenzione presso i locali in oggetto, cointestati al Sig. Iuliano Michele nato a Giungano (SA) il 30/09/1933 e alla Sig.ra Di Napoli Virginia nata a Capaccio (SA) il 24/03/1930, si è rilevato che i locali a piano terra che si affacciano su via Licinella ai civici 132 e 134 sui quali si è riscontrato un cambio di destinazione d'uso delle rimesse e dei locali ex commerciali i quali sono stati adibiti ad abitazione e dati in locazione ad extracomunitari in mancanza e privi di ogni requisito igienico sanitario;

Vista la relazione di sopralluogo del 09/08/2010 prot. n°884 trasmessa dall'ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio - Roccadaspide Dipartimento di prevenzione a firma del Dott. Giuseppe Peduto redatta a seguito di sopralluogo effettuato presso i locali ubicati a piano terra del fabbricato sito in località Licinella alla via Licinella n°132 e n°134, locali adibiti impropriamente a dormitori e soggiorno per extracomunitari, laddove venivano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie ai locali ivi trasformati al bisogno;

Vista la successiva comunicazione prot. n°885 del 09/08/2010 con la quale l'ASL chiede di adottare provvedimenti in riferimento agli alloggi non igienici ubicati in Via Licinella al civ. 134;

Rilevato:

Che i tre locali siti a piano terra in oggetto indicati, risultano ubicati in agro di questo Comune, sul fondo riportato in Catasto terreni al foglio 69, particelle 205 e 206, di proprietà del Demanio Comunale e per cui vi è in atto l'iter di sdemanializzazione, su cui insiste il fabbricato in catasto al foglio 69 particella n°1018 i cui cointestatari risultano essere il sig. Iuliano Michele nato a Giungano (SA) il 30/09/1933, residente in Capaccio alla Via Licinella Civ. 86 e la Sig.ra Di Napoli Virginia nata a Capaccio (SA) il 24/03/1930 ed ivi residente alla Via Licinella civ.72;

Considerato

Che dai sopralluoghi effettuati emerge che nei locali in oggetto sono state ricavate n°3 unità abitative anche con opere murarie in parte sotto una tettoia realizzata in lastre contenenti presumibilmente cemento amianto "eternit" in pessime condizioni di conservazione come eviden-

ziato nella relazione di sopralluogo nota prot. n°876 del 05/08/2010 dell'ASL di Salerno Distretto Sanitario di Capaccio;

Che detti locali sono privi di ogni requisito minimo necessario ai sensi del T.U.L.L.SS. del 27.7.1934, ovvero:

1) **unità abitativa n°1** composta da due vani adibiti a dormitorio con complessivi n°9 posti letto verificabili ed altri di fortuna, un angolo cottura ed un servizio igienico, in condizioni igieniche inaccettabili, con mancanza di luce diretta ai vani dormitorio, della superficie complessiva di circa m² 40. Detti locali si affacciano su una corte chiusa con inferriate prospettante su Via Licinella all'interno della quale corte è stata realizzata una baracca adibita a sala da pranzo. Detta corte è una discarica di rifiuti solidi urbani e ciarpame in disuso.

2) **unità abitativa n°2** composta da vano dormitorio e vano deposito promiscui, allocati in ex autorimessa con n°8 posti letto verificabili ed altri di fortuna, con altezza insufficiente, condizioni igieniche inammissibili, mancanza di luce diretta, impianti elettrici improvvisati, della superficie complessiva di m² 30. Tale unità si affaccia ed ha ingresso dalla corte di cui di cui all'unità abitativa n°1:

3) **unità abitativa n°3** composta da un vano dormitorio con n°8 posti letto verificabili ed altri di fortuna, un angolo cottura ed un servizio igienico, allocati in un probabile ex locale commerciale, in condizioni igienico sanitarie inaccettabili, con impianti elettrici ed idrici realizzati in maniera approssimativa, della superficie complessiva di circa m² 60. Tale unità si affaccia su una corte chiusa con inferriate prospettante su Via Licinella.

Detta corte è una discarica di rifiuti solidi urbani e ciarpame in disuso.

Da quanto sopra si evince che:

- La situazione depone per un grave pericolo per la salute degli occupanti;
- I locali sono impropriamente adibiti a civile abitazione;
- L'inadeguatezza delle strutture ai fini abitativi e la deplorabile gestione della stessa porta alla non osservanza delle più elementari regole igieniche degli ambienti di vita;
- Viene svolta una attività di accogliimento la cui tipologia e modalità di gestione non è chiara in quanto non legittimata per la quale sarà oggetto anche di approfondimento da parte delle strutture competenti per la valutazione dei relativi rischi;
- Bisogna interdire l'uso di tali locali come unità abitative;
- Bisogna allontanare immediatamente gli abitanti da detti locali adibiti ad abitazione;
- Bisogna effettuare una bonifica dei suppellettili, arredi, affetti lettereschi e materiali vari di ingombro interni ed esterni all'unità abitativa;
- Bisogna svuotare la vasca di raccolta dei liquami posta interrata nell'androne di accesso allo stabile e conseguente sanificazione;
- Bisogna sanificare pareti e pavimenti degli ambienti interni;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute e l'ordine pubblico, per cui si ritiene di non dover provvedere alla comunicazione di avvio procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 7/9/1990, n. 241;

Preso atto delle acclamate condizioni di degrado, sovraffollamento, illegittimità presenti nei locali in oggetto dove sono state ricavate n°3 unità abitative;

Ravvisata la necessità, per evidenti motivi di igiene e salute pubblica, di ordinare la eliminazione delle carenze evidenziate dalla ASL ed il ripristino della legalità;

Ritenuto che, secondo quanto prevede la vigente normativa in materia, ai proprietari dei locali in questione compete l'obbligo di adottare tutti gli interventi ed azioni necessarie ad assicurare il corretto utilizzo degli immobili in oggetto;

Constato che le ditte intestatarie contravvengono al vigente Regolamento comunale d'igiene;

Rilevato come la situazione sopra descritta contrasta palesemente con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento e sia tale da costituire, stante la gravità delle carenze igienico - sanitarie riscontrate nei sopralluoghi in premessa citati, motivo per emettere dichiarazione di inabitabilità e inabitabilità dei locali in questione con conseguente necessità di ordinare l'immediato sgombero degli occupanti per gravi carenze igienico sanitarie;

Ravvisato

Che i proprietari dei locali non hanno ottemperato al dispositivo dell'Ordinanza Sindacale n°80 del 26/05/2010;

Che ricorre la necessità di emettere provvedimento con tingibile ed urgente;

- Visti al riguardo:

- la legge 23/12/1978 n. 833 ed in particolare l'art. 13;
- il T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265;
- il vigente Regolamento comunale d'Igiene e Sanità;
- Visto il vigente regolamento Comunale;
- Visto l'art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Visto l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza);
- Vista l'Ordinanza Sindacale n°80 del 26/05/2010;
- ai sensi dell'art. 107 e l'art. 54, comma 2 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Salva e impregiudicata l'azione penale;

DICHIARA

l'**inagibilità** dei locali ubicati a piano terreno con destinazione originaria ad uso commerciale e rimessa con ingresso da via Licinella dai civici 132 e 134 impropriamente adibiti ad uso abitativo, risultanti ubicati in agro di questo Comune, sul fondo riportato in Catasto terreni al foglio 69, particelle 205 e 206 – di proprietà del Demanio Comunale, su cui insiste il fabbricato in catasto al foglio 69 particella n°1018 cui intestatari risultano essere il sig. Iuliano Michele nato a Giungano (SA) il 30/09/1933, residente in Capaccio alla Via Licinella Civ. 86 e la Sig.ra Di Napoli Virginia nata a Capaccio (SA) il 24/03/1930 ed ivi residente alla Via Licinella civ.72;

Stante la situazione di pericolo in atto per la incolumità delle persone dimoranti, date le condizioni dei locali in oggetto di Via Licinella civici 132 e 134;

ORDINA

al signor Iuliano Michele nato a Giungano (SA) il 30/09/1933, residente in Capaccio alla Via Licinella Civ. 86 e signora Di Napoli Virginia nata a Capaccio (SA) il 24/03/1930 ed ivi residente alla Via Licinella civ.72, quali intestatari dei 3 locali in oggetto, a partire dalla data di notifica della presente ordinanza, l'immediata **CESSAZIONE** dell'utilizzo improprio e promiscuo residenziale degli stessi meglio in premessa individuati e di comunicare agli occupanti lo **SGOMBERO** immediato, dei locali in questione stante l'inabitabilità/inagibilità degli stessi; Ordina altresì la bonifica e la pulizia da rifiuti solidi urbani presenti in loco delle corti antistanti i locali in oggetto;

È FATTO OBBLIGO

Ai signori Iuliano Michele e Di Napoli Virginia quali contestatari e locatori degli immobili in oggetto, in virtù delle inadempienze previste dal Codice Civile, di provvedere, nell'immediato, a reperire alloggi alternativi ed idonei dove far alloggiare i locatari.

CON AVVERTENZA

Che in caso di inadempienza si procederà alla esecuzione forzata dello sgombero in forma coattiva con addebito delle spese a carico;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alle parti signor IULIANO MICHELE nato a Giungano (SA) il 30/09/1933, residente in Capaccio alla Via Licinella Civ. 86 ed alla signora DI NAPOLI VIRGINIA nata a Capaccio (SA) il 24/03/1930 ed ivi residente alla Via Licinella civ.72; di affiggerne copie all'ingresso dei locali ubicati in Via Licinella indicati in oggetto al fine di renderne edotti gli occupanti;

Al Comando Polizia Locale incaricato di vigilare sull'osservanza del presente, e per provvedere se necessario, allo sgombero coatto richiedendo, se necessario, l'ausilio della forza pubblica; All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, Area V;

Al Comando Carabinieri di Capaccio Scalo al fine di intervenire allo sgombero coatto, se necessario e se richiesto dalla Polizia Locale;
All'ASL SA/3 Distretto Sanitario di Capaccio – Roccadaspide;
Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Capaccio;
Al Responsabile del Settore III Gestione del Territorio del Comune di Capaccio;
Al Responsabile dell'Ufficio Trasparenza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



Il Sindaco
PASQUALE MARINO

(Handwritten signature)